

n. 1266/2021 r.g.



**Tribunale ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente,

dott.ssa Alessia Dattilo Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice estensore,

nel procedimento n. 1266/2021 v.g. vertente tra FRANCESCO ANTONIO MARIA

ricorrente – e

SEBASTIANO S.R.L., in persona del curatore speciale p.t. nominato dal Tribunale con provvedimento del 24 agosto 2021,

– resistente -;

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta,

riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 22.09.2021,

**osserva e rileva**

Il sig. Francesco Antonio Maria nella sua qualità di socio titolare del 51% delle quote di Sebastiano s.r.l., ha proposto ricorso ex art. 2409 c.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni *“Voglia il Tribunale ordinare l'ispezione della amministrazione della società prefata, con spese a carico di questa, e adottare gli opportuni provvedimenti e, ove del caso, revocare l'Amministratore e nominare un amministratore giudiziario al quale affidare il compito di procedere ad una attenta ricognizione della amministrazione e della gestione della società in parola e di promuovere quindi i provvedimenti che riterrà opportuni, tra i quali l'azione sociale di responsabilità e l'azione per l'annullamento dei bilanci approvati in conflitto di interesse e con la falsa rappresentazione della presenza del socio incapace dapprima e sempre pretermesso poi, valutando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2364 c.c.. Vinte le Spese di lite.”*

A fondamento del ricorso il sig. ha dedotto, quanto alle “gravi irregolarità”: a) la violazione da parte dell'amministratore del diritto di informazione e di ispezione del socio: b) l'inesistenza di tre delibere del 4 giugno 2018, del 4 giugno 2019 e del 28 giugno 2020 per omessa convocazione del socio e/o falsa attestazione della presenza del socio; c) la nullità delle medesime



deliberazioni anche per falsa rappresentazione dei dati di bilancio del 2017, 2018 e 2019; d) compimento da parte dell'amministratore di operazioni in conflitto di interessi ed in assenza della dovuta diligenza professionale; e) integrazione da parte dell'amministratore dei reati di cui agli artt. 2621 e 2636 c.c..

Si è costituita la Sebastiano S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Teresa Grano chiedendo il rigetto del ricorso stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c..

Il collegio – dopo aver rilevato la sussistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., tra la società resistente e il suo legale rappresentante costituito in giudizio - ha nominato un curatore speciale, che si è costituito, rimettendosi al tribunale in ordine alla opportunità di disporre una ispezione al fine di verificare la sussistenza e l'attualità delle denunciate violazioni.

La società resistente, quindi, regolarmente costituita in persona del suo curatore speciale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale valutare l'opportunità di nominare un esperto che esegua una ispezione dei libri contabili della società e di ogni altro documento ritenuto utile ai fini di una corretta ricostruzione dei movimenti contabili. Si rimette alla valutazione del Giudice in merito all'utilità di un eventuale provvedimento di revoca”*.

-----

Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Tribunale intestato a decidere il ricorso, essendo pacifico nella giurisprudenza anche di questo Tribunale che il tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui sia presente nello statuto una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori poiché la controversia afferisce diritti indisponibili di carattere generale (Tribunale di Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, 28.02.2020; Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, 15/03/2018).

Nel merito il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto per quanto di seguito esposto.

In premessa giova compiere alcune considerazioni in punto di diritto con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2409 c.c..

Come noto, l'istituto disciplinato dall'art. 2409 c.c., applicabile alle s.r.l. in virtù del novellato ultimo comma dell'art. 2477 c.c., ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

Nella specie, ai sensi dell'art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare



danno alla società o a una o più società controllata, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

In ragione della testuale formulazione della norma che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di “*gravi irregolarità nella gestione*”, è pacifico in giurisprudenza che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei (cfr., da ultimo, Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 21/07/2020).

Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può, poi, mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica (Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, 27 Luglio 2020).

Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. (nello stesso senso, cfr. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019).

Le gravi irregolarità, come da giurisprudenza costante anche di questo Tribunale devono – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

Il controllo giudiziario disegnato dall'art. 2409 c.c. si colloca, infatti, temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità *che possono* arrecare un danno e non a irregolarità “consumate”, *che hanno* prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un'ottica di anticipazione della soglia di



tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, 28.02.2020).

Invero, quanto al requisito dell'attualità è pacifico che non rilevano ai fini del procedimento *de quo* vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'Autorità Giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, terzo comma, c.c.. E ciò perché l'istituto mira al riassetto amministrativo ed è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità.

Come detto, le irregolarità devono essere, poi, idonee alla causazione di un danno alla società.

In particolare, si reputa sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; viceversa, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza.

Va, conseguentemente, esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale. L'espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società (Tribunale Brescia Sez. spec. in materia di imprese, 21/01/2020, ud. 21/01/2020).

In sostanza l'intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è ipotizzabile esclusivamente quando l'operato dell'organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell'attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall'oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita).

Pur potendo la parte ricorrente non essere in condizione di dare prova piena di tali gravi irregolarità gestionali, la stessa ha nondimeno un onere minimo di allegazione quanto alla individuazione delle operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare, dato che l'intervento del Tribunale non può – per espressa previsione di legge - avere ad oggetto un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l'attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell'oggetto sociale, trattandosi di attività che rientrano nell'ambito della



discrezionalità gestionale dell'organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte che li denuncia al Tribunale quantomeno individuare (nello stesso senso, cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. in materia di imprese, 13.06.2014).

Ciò posto, venendo quindi al merito della vicenda, ritiene il Collegio che quanto allegato dalla parte ricorrente non integri neppure i requisiti minimi necessari per la corretta attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. e che, pertanto, esso debba essere respinto.

Nel caso di specie non sono stati né allegati, né tanto meno provati, elementi dai quali desumere l'esistenza attuale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dell'amministratore della società Sebastiano s.r.l., tali da rendere assolutamente non opportuna l'ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità siano imputabili.

Il sig.                      contesta, innanzitutto, che l'amministratore avrebbe precluso al socio ricorrente di esercitare il proprio diritto di informazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. e che avrebbe consentito l'adozione di delibere inesistenti o comunque nulle per omessa convocazione del socio ricorrente e/o falsa attestazione della presenza del socio, nonché per falsa rappresentazione dei dati di bilancio del 2017, 2018 e 2019 (nella specie le delibere del 4 giugno 2018, del 4 giugno 2019 e del 28 giugno 2020).

Tali contestazioni difettano, innanzitutto, dei requisiti della residualità e dell'attualità.

A prescindere dal fatto che il prospettato diniego apposto dall'amministratore alla richiesta formulata dal socio di visionare la documentazione sociale non assume neppure i connotati delle "gravi irregolarità" di cui all'art. 2409 c.c., osserva il Collegio che parte ricorrente non ha neppure allegato di aver esperito il rimedio di cui all'art. 2476 secondo comma c.c. per porre rimedio all'asserita violazione, da parte dell'amministratore, degli obblighi informativi in ordine all'andamento della società.

Allo stesso modo, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che le delibere assembleari del 4 giugno 2018, del 4 giugno 2019 e del 28 giugno 2020, delle quali il ricorrente eccepisce l'inesistenza e/o la nullità, non sono state impugnate nei termini di legge.

Manca, pertanto, il presupposto della residualità in quanto lo strumento previsto dall'art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per supplire all'inerzia dei soci che abbiano omesso di attivare le tutele che l'ordinamento appresta (come, per l'appunto, l'impugnazione delle delibere).

Gli effetti delle delibere menzionate non essendo state impugnate hanno, poi, ormai stabilizzato i propri effetti e, pertanto, allo stato, non può che ritenersi che le eventuali irregolarità



commesse dall'amministratore il quale avrebbe consentito l'irregolare adozione di tali delibere non sono più attuali.

Mancando, quindi, la prova dell'attualità delle violazioni e non avendo i ricorrenti previamente attivato le specifiche tutele apprestate dall'ordinamento, non vi è spazio per un intervento del Tribunale ai sensi del disposto dell'art. 2409 c.c..

Inoltre, le allegazioni attoree svolte sul punto non consentono, neppure, di reputare sussistente il potenziale danno per la società conseguente alle condotte dell'amministratore, dovendosi evidenziare che, nel ricorso introduttivo del giudizio, come anche nella successiva memoria depositata dalla difesa del ricorrente, non viene in alcun modo allegata l'esistenza di un danno alla società, quanto piuttosto un danno al socio.

Invero, nel ricorso, sia con riferimento all'asserita violazione da parte dell'amministratore del diritto di ispezione spettante al socio ex art. 2476 c.c., sia con riguardo alle eccepite invalidità delle delibere assembleari, manca qualsivoglia indicazione del danno che le condotte – le quali, peraltro, giova ribadirlo, dovrebbero assumere i connotati di “gravi irregolarità” - dell'amministratore potrebbero cagionare alla società.

Nella specie, occorre, peraltro, osservare, in relazione alle contestazioni riguardanti presunte poste fittizie di bilancio, che il riferimento alla potenzialità del danno per la società previsto all'art. 2409 c.c. preclude la possibilità di denunciare tutte le irregolarità informative, quali sono quelle configurabili nei bilanci di esercizio, ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società (nello stesso senso, cfr. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019); danno che il ricorrente ha del tutto omesso di individuare e provare. E ciò perché, come noto, il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio di riferimento: si tratta, quindi, di un documento a carattere dichiarativo e ricognitivo che fotografa la situazione della società con il corollario che non può ravvisarsi un pregiudizio nella mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società.

In definitiva, i denunciati profili delle delibere assembleari del 4 giugno 2018, del 4 giugno 2019 e del 28 giugno 2020 non consentono di ritenere che, all'attualità, sussistano gravi irregolarità che giustificano l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., e non consentono di ritenere – con un giudizio evidentemente di tipo incidentale, nonché allo stato degli atti, data la peculiarità dell'instaurato procedimento – integrato il reato di cui all'art. 2621 c.c., come invece affermato dal ricorrente.



Appaiono, poi, generiche e indeterminate le contestazioni afferenti le “*ulteriori operazioni in conflitto e la assenza di diligenza gestionale*”.

In particolare, laddove parte ricorrente deduce che la condotta tenuta dall'amministratrice della società integra i presupposti del reato di “illecita influenza sull'assemblea” di cui all'art. 2636 c.c. omette del tutto di specificare il potenziale danno che le condotte – allegate genericamente – dell'amministratore possono cagionare alla società.

Invero, a ben vedere, la difesa del ricorrente ha piuttosto allegato che le condotte negligenti ed illegittime dell'amministratore risultano dannose per lo stesso socio ricorrente mentre non ha dedotto l'esistenza di un potenziale danno per la società.

Nella specie, ricorso introduttivo del giudizio la difesa attorea ha dedotto che: “*Emerge una sconcertante propensione dell'amministratore, nonna del ricorrente, alla formazione di verbali assembleari falsi, ovvero inesistenti, ove è riportata la presenza di un minore quale socio di maggioranza, minore il quale, in spregio a qualunque regola di diritto, avrebbe votato consapevolmente un bilancio in perdita e contenente dati contabili oltremodo pregiudizievoli per i suoi interessi. Da questo quadro, pertanto, emerge non soltanto un disordine gestionale, contabile ed amministrativo, ma una congerie di falsi ideologici perpetrati ai danni di un giovane uomo, oggi poco più che maggiorenne, coinvolto da minorenni nella gestione societaria dalla madre, socio di minoranza, e dalla nonna materna, amministratore*” ed, allo stesso modo, nella successiva memoria, il ricorrente ha affermato che: “*Ne discende, invece, la comprova dell'operato fraudolento e levantino delle due congiunte del ricorrente, le quali, benché siano la madre e la nonna, in dispregio di ogni regola di legge, ne hanno prevaricato i diritti di partecipazione, di controllo e di buona gestione, pregiudicandone anche il patrimonio con una gestione economica e finanziaria in perdita, con la presumibile distrazione di fondi ad esclusivo vantaggio delle interessate*”.

Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, mancando la stessa allegazione del danno potenziale alla società, ritiene il Collegio che il ricorso debba respinto non essendo stati allegati dal ricorrente elementi che consentano di ritenere sussistente ed attuale una irregolarità gestionale della

Sebastiano s.r.l. dotata dei requisiti dimensionali e di gravità richiesti ai fini e per gli effetti della proposizione della denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e con esclusione della fase decisionale non avendo la difesa della società resistente depositato scritti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e risposta.

**p.q.m.**



il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- Rigetta il ricorso ex art. 2409 c.c. Francesco Antonio Maria
- condanna Francesco Antonio Maria alla refusione, in favore della Sebastiano s.r.l., delle spese di lite del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.09.2021.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

